

REGOLAMENTO DELLA FORMAZIONE CONTINUA OBBLIGATORIA DELL'EDUCATORE CINOFILO PER L'ESERCIZIO IN QUALITÀ DELLA PROFESSIONE

A) Soggetti interessati

Gli Educatori Cinofili iscritti all'A.P.N.E.C. hanno il dovere di curare ed aggiornare con continuità le conoscenze tecniche necessarie a garantire le aspettative dei cittadini e delle istituzioni.

Il presente regolamento, individua un percorso di formazione continua che consenta a tutti coloro che esercitano la professione, di mantenere e perfezionare le proprie conoscenze a garanzia del corretto esercizio della professione. Gli Educatori Cinofili, che in ottemperanza alle successive disposizioni, avranno effettivamente seguito l'intero percorso formativo, potranno richiedere il rilascio della prevista attestazione di adempimento dell'obbligo di formazione continua.

B) Contenuto della formazione professionale continua

La formazione continua deve riguardare le materie oggetto della professione dell'Educatore Cinofilo sulle quali vertono le prove d'esame per l'accesso alla professione.

Dovranno quindi riguardare argomenti di cultura cinofila, tecniche educative e addestrative, elementi di veterinaria (nozioni utili alla professione di Educatore Cinofilo) e altre materie comunque funzionali all'esercizio della professione.

La formazione dovrà essere comunque erogata da Educatori Cinofili, Rieducatori con una solida preparazione in Educazione Cinofila, almeno 3 anni di iscrizione all'APNEC e una comprovata competenza docente nella materia proposta o da professionisti esterni all'APNEC del settore interessato (cinofilo e non) con almeno 5 anni di esperienza. La formazione, se gestita da soci APNEC, dovrà essere indirizzata esclusivamente a professionisti del settore.

Ogni evento non potrà comunque portare al riconoscimento di più di 16 crediti formativi.

I soggetti formatori appartenenti all' A.P.N.E.C. dovranno presentare domanda di accreditamento dell'evento formativo nei 30 giorni precedenti l'evento stesso. Tale termine potrà essere ridotto in caso di urgenza ad insindacabile giudizio del Presidente Regionale.

Qualora la formazione venga erogata da soggetti formatori esterni all'A.P.N.E.C., il socio interessato al riconoscimento individuale dei crediti formativi dovrà fare richiesta di convalida al proprio Presidente Regionale non oltre 30 giorni precedenti all'evento fornendo adeguata documentazione (caratteristiche dell'evento e curriculum del formatore). Tale termine potrà essere ridotto in caso di urgenza ad insindacabile giudizio del Presidente Regionale.

Le scuole di formazione riconosciute dall'APNEC hanno l'obbligo di organizzare, di intesa con la presidenza regionale, eventi formativi gratuiti per il rilascio di almeno 8 crediti.

C) Attività che costituiscono formazione professionale continua

Costituiscono attività di formazione professionale continua:

1. la partecipazione a convegni di aggiornamento, master e/o seminari, nella misura di un credito per ogni ora di formazione risultante dall'attestato rilasciato dall'Ente formatore, purché si tratti di materie riconducibili al punto B) del presente Regolamento, con docenti con una pluriennale di esperienza certificata;
2. la docenza in corsi di formazione, l'attività di relatore in convegni nelle materie di cui al punto B), nella misura di due crediti per ciascuna ora di docenza risultante da apposita attestazione;
3. la redazione e pubblicazione di libri nelle materie di cui al punto B), nella misura di quindici crediti per ciascun libro pubblicato;
4. la redazione di articoli su riviste specializzate nelle materie di cui al punto B), nella misura di quattro crediti per ciascun articolo pubblicato;
5. la partecipazione a trasmissioni televisive o radiofoniche in qualità di esperto nelle materie di cui al punto B), nella misura di quattro crediti per ciascun intervento;
6. la risposta a quesiti per gli organismi della Categoria o per organizzazioni e centri studi esterni, purché inerenti alle materie di cui al punto B), nella misura di un credito per ogni quesito, comprovata da idonea documentazione;
7. la partecipazione ai lavori di organismi di rappresentanza della categoria, quali gruppi di lavoro, commissioni di studio, in Italia o all'estero, purché dedicati all'approfondimento degli aspetti tecnici delle materie di cui al punto B), nella misura di quattro crediti per ciascuna riunione, risultante da apposita dichiarazione;
8. Iniziative di formazione interna promosse dai singoli Consigli regionali o da Consigli Regionali associati, purché il contenuto e le modalità di svolgimento siano conformi a quanto esposto ai punti precedenti. Le stesse dovranno essere dimostrate per mezzo di idonea documentazione accompagnata da una breve relazione sulle modalità di svolgimento e sui contenuti dell'iniziativa formativa. Per tali attività è riconosciuto un credito per ogni ora di formazione.

TABELLA DELLE ATTIVITA' DI FORMAZIONE CONTINUA
(Riepilogativa del punto C del Regolamento)

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE CONTINUA	CREDITI SPETTANTI	MODALITÀ OPERATIVE	ATTESTAZIONE
Partecipazione a convegni di aggiornamento, master e/o seminari	1 credito per ogni ora di formazione	Gli iscritti hanno facoltà di scegliere le iniziative di formazione purché le stesse siano conformi al Punto B) del Regolamento.	SI (RILASCIATA DALL'ORGANIZZATORE)
Docenza in corsi di formazione, l'attività di relatore in convegni nelle materie di cui al punto B).	nella misura di due crediti per ciascuna ora di docenza risultante da apposita attestazione	Gli iscritti hanno facoltà di scegliere le iniziative di formazione purché le stesse siano conformi al Punto B) del Regolamento.	SI (RILASCIATA DALL'ORGANIZZATORE)
Redazione e pubblicazione di libri	15 crediti per ciascun libro pubblicato	E' valida l'attività di redattore svolta nell'ambito delle materie oggetto della professione di Educatore Cinofilo individuate al Punto B) del Regolamento.	AUTOCERTIFICAZIONE O COPIA DELLA COPERTINA DEL LIBRO CHE RIPORTI IL NOME DELL'AUTORE
Redazione e pubblicazione di articoli in giornali, riviste specializzate e non.	4 crediti per ciascun articolo pubblicato	E' valida l'attività di redattore svolta nell'ambito delle materie oggetto della professione di Educatore Cinofilo individuate al Punto B) del Regolamento.	AUTOCERTIFICAZIONE O COPIA DELL'ARTICOLO
Partecipazione a trasmissioni televisive o radiofoniche in qualità di esperto nelle materie di cui al punto B),	4 crediti per ciascun intervento	E' valida l'attività di esperto svolta nell'ambito delle materie oggetto della professione di Educatore Cinofilo individuate al Punto B) del Regolamento.	AUTOCERTIFICAZIONE O REGISTRAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE
Risposta a quesiti per gli organismi della Categoria o per organizzazioni e centri studi esterni	1 credito ogni quesito, comprovati da idonea documentazione	E' valida l'attività svolta nell'ambito delle materie oggetto della professione di Educatore Cinofilo individuate al Punto B) del Regolamento.	SI (RILASCIATA DALL'ENTE O ORGANISMO PER CONTO DEL QUALE SI EFFETTUA IL SERVIZIO)

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE CONTINUA	CREDITI SPETTANTI	MODALITÀ OPERATIVE	ATTESTAZIONE
Partecipazione a lavori di organismi di rappresentanza della categoria, quali gruppi di lavoro, commissioni di studio, in Italia o all'estero	2 crediti per ciascuna riunione, risultante da apposita dichiarazione	Sono ritenute valide tutte le riunioni purché dedicate all'approfondimento degli aspetti tecnici delle materie di cui al Punto B) del Regolamento.	SI (RILASCIATA DALL'ENTE O ORGANISMO A FAVORE DEL QUALE SI PRESTA L'ATTIVITA')
Iniziative di formazione interna promosse dai singoli Consigli regionali o da Consigli Regionali associati	4 crediti per ciascuna riunione	Le iniziative formative sono ritenute valide purché il contenuto e le modalità di svolgimento siano conformi a quanto esposto al Punto B) del Regolamento	SI (RILASCIATA DALL'ORGANIZZATORE DEL SERVIZIO E ATTESTANTE LA CONFORMITA' ALLE NORME DEL REGOLAMENTO)

D) Adempimenti per la formazione professionale continua

Fermo restando il dovere deontologico dell'aggiornamento professionale, ogni iscritto all'Associazione Professionale al fine di adempiere al dovere di formazione professionale continua, deve conseguire almeno 24 crediti formativi nel corso dell'anno solare, scegliendo in completa libertà gli eventi formativi più rispondenti alle proprie esigenze.

Nel caso in cui l'iscritto, a causa di comprovati impedimenti o casi di forza maggiore, sia impossibilitato a partecipare o, comunque, a svolgere l'attività di formazione continua deve darne comunicazione al Consiglio Regionale. A titolo esemplificativo, e non esaustivo, si elencano alcuni casi d'impedimento:

- lunghi periodi di assenza dall'Italia – superiori ai sei mesi nel corso dell'anno formativo – per attività lavorative svolte all'estero;
- impedimenti fisici o particolari situazioni personali (quali malattia, gravidanza, gravi problemi familiari, ecc.)

Il giudizio sulla qualità dell'evento impeditivo, ai fini della esenzione dall'obbligo di formazione professionale continua, spetta al Consiglio Regionale.

Nel qual caso i crediti formativi saranno proporzionalmente ridotti sulla base della durata dell'impedimento stesso. Non si dà luogo comunque al rilascio dell'attestazione in caso di ridotta attività formativa, ancorché giustificata.

E) Controllo dello svolgimento della formazione professionale continua

Annualmente, entro il mese di dicembre, ogni iscritto dovrà inviare al proprio Consiglio Regionale dell'Associazione Professionale un'autocertificazione con l'indicazione del numero crediti formativi conseguiti nel corso dell'anno, distinti per tipo di attività formativa come specificato al punto C).

Qualora invece l'iscritto intenda richiedere il rilascio della certificazione dell'avvenuto svolgimento della formazione continua, dovrà allegare alla domanda la documentazione comprovante la propria attività formativa, in originale o copia conforme.

Il Consiglio Regionale ha comunque la facoltà di richiedere annualmente la documentazione per verificare l'assolvimento dell'obbligo, documentazione che dovrà essere esibita entro 30 giorni dalla richiesta.

F) Attestazioni

L'Educatore Cinofilo può richiedere al Consiglio Regionale l'attestazione del percorso formativo completato nell'anno solare. In tal caso è tenuto a presentare apposita domanda corredata della documentazione prescritta.

Le pratiche per la richiesta dell'Attestazione del Percorso di Formazione Continua debbono essere definite dal Presidente Regionale **entro** 60 giorni dalla data del protocollo di arrivo della domanda e della relativa documentazione.

Nel caso di rilievi da parte del Presidente Regionale per incompletezza della domanda o della documentazione o per altre cause, il termine di cui sopra deve essere considerato a partire dalla data in cui l'Educatore Cinofilo si è adeguato alle richieste formulategli dal proprio Consiglio Regionale.

La documentazione prodotta dall'Educatore Cinofilo, dopo l'esame, deve essere archiviata presso il Presidente Regionale che ha emesso la Attestazione. In caso di trasferimento, la stessa dovrà essere trasmessa al nuovo Presidente Regionale.

G) Sanzioni

L'Educatore Cinofilo che non ottemperi all'assolvimento dell'obbligo della formazione continua obbligatoria, è assoggettato a sanzioni disciplinari come previsto dallo Statuto in caso di violazione dello stesso. In caso di controversie, il relativo ricorso dovrà essere inoltrato al Consiglio Nazionale dell'Associazione Professionale che decide in via definitiva.

H) Decorrenza

Il presente regolamento decorre dal 1 marzo 2011.

I) Disciplina della partecipazione ai convegni

I soggetti organizzatori, siano essi i Consigli Regionali dell'A.P.N.E.C. o altri fornitori di eventi formativi, dovranno attenersi alle seguenti istruzioni:

1. rilevare correttamente, in ingresso ed in uscita, le presenze degli Educatori Cinofili all'evento formativo.
2. rilasciare apposita attestazione, debitamente sottoscritta da un responsabile dell'organizzazione, in cui oltre ad essere indicate le ore di effettiva frequenza, venga evidenziato sommariamente il contenuto dell'evento formativo. Saranno validi ai fini della Formazione continua gli eventi organizzati direttamente dal Consiglio Regionale o riconosciuti validi dallo stesso.

Saranno inoltre stipulati appositi accordi da parte della Direzione Nazionale miranti al reciproco riconoscimento della validità ai fini della Formazione Continua degli eventi organizzati da altri organismi di categoria e da altre organizzazioni professionali.

Al fine di agevolare la realizzazione di eventi formativi l'apposita commissione della Direzione Nazionale provvederà all'accreditamento nazionale di Enti di Formazione di comprovata affidabilità.

Gli Enti formatori che garantiscano il rispetto delle modalità organizzative citate potranno evidenziare sulla pubblicità informativa predisposta per i singoli eventi che gli stessi sono "Conformi al Regolamento per la formazione continua obbligatoria A.P.N.E.C. per l'esercizio in qualità della professione". Enti diversi dai Consigli Regionali dovranno comunque preventivamente dare comunicazione delle modalità e contenuti dell'evento formativo, entro 30 giorni prima della realizzazione dello stesso, ai Consigli Regionali per le opportune determinazioni.

Allo scopo di tutelare gli iscritti da abusi e forme di pubblicità mendace, ai Consigli Regionali dell'A.P.N.E.C. è demandata la vigilanza sugli eventi formativi organizzati nel loro ambito territoriale e per i quali gli Enti formatori abbiano garantito la conformità degli stessi al Regolamento per la Formazione Continua. Pertanto, i Consigli Regionali potranno effettuare verifiche a campione o procedere con altre forme di verifica che ritenessero opportune ivi comprese le interviste ai singoli partecipanti.

Nel caso di accertate violazioni alle disposizioni del Regolamento della formazione continua obbligatoria dell'Educatore Cinofilo A.P.N.E.C. per l'esercizio in qualità della professione, i Consigli Regionali non riconosceranno la validità degli eventi e ne daranno tempestiva informazione agli Educatori Cinofili partecipanti alle iniziative contestate.

L) Comunicazioni al Direttivo Nazionale

I Consigli Regionali, limitatamente agli eventi da loro organizzati, sono tenuti a darne comunicazione preventiva al Direttivo Nazionale che provvederà alla pubblicità degli stessi sul sito dell'Associazione, al fine di consentire la partecipazione di tutti gli Educatori Cinofili interessati, provenienti anche da Regioni diverse a quelle in cui è organizzato l'evento.

M) Strumenti di rilevazione delle presenze

In luogo del rilascio di un'attestazione di frequenza per il singolo evento formativo, è data facoltà ai Consigli Regionali dell'A.P.N.E.C. di munire i propri iscritti di un apposito libretto di presenza per la formazione continua obbligatoria.

N) Ricorso al parere del Presidente Nazionale

I Presidenti Regionali, in caso di dubbio, possono ricorrere al parere del Presidente Nazionale o a un suo delegato facente parte della Direzione Nazionale, che decide in via definitiva.